

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO I CENTRI RACCOLTA E DI ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

TARSU *Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 135 del 16.11.2000 modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 104 del 20.12.2006, n. 204 del 27.12.2007, n. 25 del 19.03.2009 e n. 15 del 27/02/2012*

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani presso i Centri di raccolta Comunali, in osservanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" e dal D.lgs n. 151 del 25/07/2005 e ss.mm.ii recante "Attuazione delle direttive 2001/95/ce e 2003/108/ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

2. Nel rispetto del riparto di competenze di cui al D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, è demandata al Dirigente del Settore responsabile del Servizio Tutela Ambientale, che provvederà con apposita determinazione, la definizione e risoluzione delle questioni attinenti, in particolare, alle modalità gestionali ed attuative dei Centri di Raccolta comunali, in esecuzione del presente regolamento e delle richiamate disposizioni di legge in tema.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento e in riferimento alla normativa vigente, si intende per:

A) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

B) **Produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

C) **Detentore**: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

D) **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

E) **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

F) **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché raggruppare rifiuti da imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero, meglio definita nell'articolo 183 comma 1 lettera f) D.Lgs n° 152/2006;

G) **Smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

H) **Rifiuti Urbani**: i rifiuti individuati dall'articolo 184 comma 2 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., ovverosia:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati a i rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs n° 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento di strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I) **Rifiuti ingombranti**: oggetti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione come definiti all'art. 184 c.2 punto a) e b) del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

J) **Rifiuti vegetali**: materiali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali come definiti nell'articolo 184 comma 2, lettera e) del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

K) **Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, come definiti dall'art. 3 c. 1 lett. o) del D.lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii;

L) **Centro Comunale di Raccolta (Ricicleria)**: si intende un luogo autorizzato dal Comune adibito alle attività che rientrano nelle operazioni di raccolta previste dall'art. 183, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/2006 ed alle attività previste dall'art. 6 del D.lgs 151/2005.

Art. 3 (Raccolta Differenziata)

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati è obbligatoria ed è promossa ed organizzata, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in conformità del D.Lgs n° 151/2005 e ss.mm.ii., nell'ambito della regolamentazione e pianificazione di cui alla vigente legge regionale, nonché secondo quanto previsto dal vigente piano provinciale di gestione dei rifiuti e dalle norme vigenti in tema.

Art. 4 (Classificazione Rifiuti)

1. **Sono raccolti** presso la Ricicleria in modo differenziato, secondo le indicazioni contenute nei commi e negli articoli successivi, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le seguenti frazioni di rifiuti urbani e assimilati:

- carta e cartone (Codice CER 20.01.01)
- vetro (20.01.02)
- plastica ("contenitori e residui in plastica") (- 20.01.39)
- metalli ("quali fusti, fustini, sfridi, barattoli e contenitori ferrosi e non ferrosi in genere") (20.01.40 - 17.04.07)

- oli minerali, vegetali e grassi commestibili diversi dai primi (20.01.26* - 20.01.25)
- legno (20.01.37* - 20.01.38)
- ingombranti ("metallici e non metallici") (20.03.07)
- rup pile e batterie ("pile, batterie e accumulatori, *compresi gli accumulatori al piombo*") (20.01.33* - 20.01.34 - 16.06.01* 16.06.02* - 16.06.03* 16.06.04 - 16.06.05 - 16.06.06*);
- rup farmaci scaduti ("medicinali citotossici e citostatici e non") (20.01.31* - 20.01.32);
- lampade ("tubi fluorescenti e contenenti mercurio") (20.01.21*)
- materiali inerti ("residui edili originati dalle attività domestiche di piccola manutenzione, demolizione e costruzione") per un quantitativo *massimo* di due metri cubi ad utenza/mese (17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.06* - 17.01.07 - 17.06.05* - 17.09.04)
- indumenti e stracci ("abbigliamento e prodotti tessili") (20.01.10 - 20.01.11)
- scarti di giardinaggio ("di giardini e parchi, biodegradabili e da potature") (20.02 - 20.02.01)
- rup contenitori T/F ("solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti, vernici inchiostri adesivi e resine varie, detergenti vari") (20.01.13* - 20.01.14* - 20.01.15* - 20.01.17* - 20.01.19* - 20.01.21* - 20.01.27* - 20.01.28 - 20.01.29* - 20.01.30)
- Beni durevoli ("apparecchiature fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, anche ingombranti") (16.02.10* - 16.02.11* - 16.02.12* - 16.02.13* - 16.02.14 - 20.01.21* - 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36 - 20.03.07)
- Imballaggi: (15.01.01-15.01.02-15.01.04 - 15.01.10* - 15.01.11*-15.01.03-15.01.09-15.02.02- 15.02.03-15.01.05 - 15.01.06)
- Multimateriale (urbano non differenziato) (20.03.01)

Eventuali frazioni merceologiche diverse da quelle sopra descritte che il Comune e/o il gestore del servizio dispongano con apposito provvedimento come raccolta differenziata.

2. **Non sono accettati** nella Ricicleria i seguenti rifiuti:

- Rifiuti domestici ordinari
- Rifiuti provenienti da grosse demolizioni
- Rifiuti inerti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.
- Rifiuti con: esplosivi, bottiglie di gas compresso, cadaveri di animali, rifiuti alimentari contenenti sottoprodotti di origine animale, ecc.
- Rifiuti di cui non sia chiara l'identificazione.

Art. 5 (Modalità di conferimento)

1) I rifiuti di cui al precedente articolo, ammessi nella ricicleria, non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani ma devono essere conferiti negli appositi Centri di Raccolta comunali o smaltiti con i metodi di cui al successivo art. 6.

2) I produttori di rifiuti assimilati destinati al recupero che intendono avvalersi del servizio pubblico per le successive fasi di recupero sono tenuti a conferire i medesimi rifiuti con le modalità di cui al comma 1 salvo diversa disposizione del gestore del servizio in riferimento alle quantità.

3) Il gestore del servizio potrà anche disporre l'utilizzo del Centro ai fini del conferimento in forma differenziata di rifiuti speciali, provenienti da particolari categorie produttive (agricoltura, ecc.), con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Ambientale.

Art. 6 (Raccolta Differenziata: supporto ai Centri di Raccolta)

Oltre il conferimento presso i Centri di Raccolta continueranno a funzionare i contenitori stradali per le varie frazioni merceologiche, le isole ecologiche ed il servizio "porta a porta" e gli altri servizi attivati dal Comune in base alle convenzioni di servizio in essere.

Art. 7 (Raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai RSU)

1) Il servizio di raccolta differenziata degli assimilati recuperabili che il produttore intende conferire per le successive fasi di recupero verrà articolato come segue:

a) a titolo gratuito, verranno messe a disposizione delle aziende produttive le strutture del Centro di Raccolta. I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al Centro direttamente dalle aziende produttive, utilizzando i loro mezzi aziendali, con le modalità e le temporalità che verranno fissate dal Comune, sempre che sia osservata una stretta differenziazione dei rifiuti da conferire e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

b) a titolo oneroso, stipulando apposita convenzione con le aziende produttrici. Il servizio provvederà al ritiro periodico dei rifiuti assimilati direttamente nel luogo di produzione, alla fornitura, in locazione, dei contenitori idonei al deposito temporaneo ed al conferimento di detti rifiuti assimilati al Centro di raccolta. I rifiuti assimilati dovranno essere inseriti nei contenitori specifici in maniera strettamente differenziata.

2) Il servizio a titolo gratuito e' diretto alle aziende produttive di piccole e/o medio-piccole dimensioni, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente poco significative a giudizio del gestore del servizio.

3) Il servizio a titolo oneroso e' diretto specificatamente alle aziende produttive medie e/o medio grandi e/o grandi, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente significative.

4) Il settore Tutela Ambientale potrà, se ne esistono i presupposti e/o l'opportunità, attivare opportune sinergie con aziende private che operano nel settore.

Art.8 (Rifiuti Inerti)

1. I produttori e/o detentori di rifiuti inerti, devono provvedere al recupero in forma diretta.

2. I richiedenti autorizzazioni e/o concessioni edilizie devono dichiarare preventivamente se da tali lavori derivano rifiuti inerti e, in caso positivo, dovranno dichiarare le modalità dello smaltimento degli stessi.

3. Al termine dei lavori dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti.

4. Il settore Assetto del Territorio, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni, l'obbligo per i titolari di dimostrare il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente regolamento.

5. Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (D.I.A.) il richiedente dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A. ed al termine dei lavori.

Art. 9 (Gestione dei rifiuti)

La gestione dei rifiuti conferiti dagli utenti nei centri di raccolta è costituita dalle seguenti attività, ai sensi dell'articolo 183 D.Lgs n° 152/96 e del D.Lgs n° 151/2005:

A)- *il conferimento*, ovverosia la consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

B)- *la raccolta*, comprendente le operazioni di prelievo di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, in contenitori posti entro i limiti della ricicleria, da svolgere anche nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 3 (art. 8 comma 1) del D.Lgs n° 151/2005;

C)- *il trasporto ed il trasbordo*, anche a mezzo di presse containers stazionarie ed, in ogni caso, mediante idonei mezzi, nel rispetto delle prescrizioni tecniche, delle modalità individuate anche nell'allegato 3 del D.Lgs n° 151/2005 e ss.mm.ii., ed in conformità alle leggi igienico sanitarie vigenti;

D)- *il deposito temporaneo*, ovverosia il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da realizzarsi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m) del D.Lgsvo n° 152/06 e ss.mm.ii.;

E)- *il recupero e lo smaltimento*, ovverosia tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti, meglio elencate, rispettivamente nell'Allegato C, parte IV del D.Lgs n° 152/2006 e nell'Allegato B della parte IV del D.Lgs n° 152/2006, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 (Orario di conferimento)

I centri di raccolta osserveranno gli orari di apertura che saranno fissati dal Settore Tutela Ambientale, di concerto con il gestore del servizio.

Art. 11 (Utenti non domestici che possono conferire i rifiuti presso la ricicleria)

Possono conferire i propri rifiuti presso la ricicleria i produttori di rifiuti speciali e pericolosi quali:

- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 codice civile con volume di affare annuo non superiore ad € 7.746,85 (Euro settemilasettecentoquarantasei virgola ottantacinque);

- i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del Codice Civile che non hanno più di tre dipendenti.

Art. 12 (Agevolazione T.A.R.S.U per raccolta differenziata)

Allo scopo di incentivare l'uso dei centri di raccolta sarà concessa una agevolazione della TARSU, come quantificata nel successivo art. 13, ai produttori che conferiranno presso i centri di raccolta i seguenti materiali "nobili", che debbono essere pesati e tenuti con annotazione in un apposito registro di conferimento:

- carta e cartone (20.01.01)
- vetro (20.01.02)
- plastica ("contenitori e residui in plastica" quali ad esempio contenitori per liquidi, bottiglie) (20.01.39)

- metalli ("quali fusti, fustini, sfridi, barattoli e contenitori...") (20.01.40) limitatamente al solo alluminio.

Art. 13 (Applicazione dell'agevolazione T.A.R.S.U. per raccolta differenziata)

Al momento del conferimento da parte del contribuente del materiale riciclabile "nobile", l'operatore del centro di raccolta presente procederà all'identificazione dello stesso, alla pesatura del materiale ed al rilascio dello scontrino di pesa o alla registrazione su supporto informatico. Avrà inoltre cura della registrazione dei dati del contribuente nonché di appurare a quale contribuente TARSU iscritto a ruolo per l'anno di competenza, ed appartenente al proprio stato di famiglia anagrafico, dovrà essere assegnato il materiale conferito che dovrà essere diviso sia per quantitativo che per tipologia. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione il materiale deve essere conferito esclusivamente da famiglie residenti, separatamente per tipologia di appartenenza e deve rientrare in una delle predette categorie di materiale riciclabile.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 507/93 sono previste le agevolazioni sotto indicate:

Si applicheranno agevolazioni differenziate del 10%, 20%, 30%, 40%, della tassa iscritta a ruolo per abitazione ed una pertinenza abitativa, l'anno successivo a quello nel quale il recupero si è verificato. L'agevolazione sarà concessa alle famiglie, di cui almeno un appartenente dello stato di famiglia anagrafico risulti iscritto per l'anno di competenza al ruolo TARSU, che consegneranno i propri rifiuti riciclabili presso i centri di raccolta. Nella determinazione dell'agevolazione si terrà conto del numero di componenti lo stato di famiglia alla data del 30 giugno dell'anno di conferimento.

In caso di immigrazione il n. dei componenti sarà quello risultante dall'atto di richiesta di iscrizione nei registri dell'A.P.R.

Nel caso a nome del medesimo contribuente dovessero essere iscritte a ruolo più pertinenze abitative l'agevolazione verrà applicata sulla pertinenza avente la maggiore superficie tassabile.

L'agevolazione sarà differenziata secondo il quantitativo di rifiuti riciclabili consegnati alla ricicleria, stabilendo che il limite massimo di agevolazione è del 40% e che i calcoli verranno effettuati nel seguente modo, specificando che le frazioni di chilo non saranno considerate:

- Agevolazione del 40% per una quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria pari o superiore a 200kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare;
- Agevolazione del 30% per una quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria compresa tra 90kg/anno e 199 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare;
- Agevolazione del 20% per una quantità di rifiuti riciclabili conferita in ricicleria compresa tra 60kg/anno e 89 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare;
- Agevolazione del 10% per una quantità di rifiuti riciclabili conferita in ricicleria compresa tra 30kg/anno e 59 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare.

Qualora la quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria fosse inferiore a 30kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare, non si avrà diritto ad alcuna agevolazione.

L'applicazione dell'agevolazione spettante avverrà d'ufficio entro l'anno successivo a quello di conferimento. Non si procederà alla liquidazione dell'agevolazione spettante se il contribuente non è iscritto a ruolo Ta.R.S.U per il medesimo anno.

Il gestore del servizio invierà, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, gli elenchi degli aventi diritto e la misura dei relativi benefici al competente Ufficio Comunale.

Art. 14 (Agevolazione T.A.R.S.U per attività produttive, commerciali e di servizio)

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 507/93 sono previste le agevolazioni sotto indicate:

Alle attività produttive, commerciali e di servizio, che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti assimilabili agli urbani secondo le direttive impartite dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale fiscalità locale – Risoluzione 9/2/99 n. 16/E, si applicherà un'agevolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e dell'art. 61 del D.lgs 507/93, del 15% fino ad un massimo di Euro 1.032,92 annui. Tale agevolazione verrà concessa entro l'anno successivo a quello nel quale il recupero si è verificato, e sempre che questo venga idoneamente provato. Il quantitativo di rifiuti avviato a recupero dovrà essere pari almeno al 30% della produzione complessiva della singola attività, così come determinata dal DPR 158/99 e dal Ministero dell'Ambiente.

Art. 15 (Applicazione dell'agevolazione T.A.R.S.U. per attività produttive, commerciali e di servizio)

L'applicazione dell'agevolazione tariffaria è condizionata alla presentazione, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'agevolazione, pena la decadenza del diritto al beneficio, di idonea istanza indirizzata all'Amministrazione Comunale compilata e corredata dai seguenti documenti:

1) Autocertificazione attestante:

a) Tipo di rifiuti smaltiti e rispetto della risoluzione n. 16/E del 9/2/99 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale fiscalità locale, nonché del DPR 158/99;

b) Quantitativi di rifiuti prodotti;

2) Relazione a firma del legale rappresentante della società o del titolare dell'azienda redatta nella forma di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sia riportato:

a) Tipo di attività svolta.

b) Tipi e Quantitativi di materie prime utilizzate.

c) Il sistema di smaltimento scelto.

d) Le ditte convenzionate che effettueranno lo smaltimento o, per le attività produttive e/o commerciali che attuano l'auto compostaggio, la modalità del trattamento del rifiuto corredata da documentazione fotografica ed eventuale documentazione autorizzatoria o dichiarazione che l'attività di compostaggio non è subordinata ad alcuna autorizzazione;

e) La destinazione finale dei rifiuti o per le attività produttive e/o commerciali che attuano l'auto compostaggio l'utilizzo e/o la destinazione del prodotto finale delle operazioni di compostaggio ;

f) Relazione di calcolo che dimostri la quantità di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione e l'avvenuto smaltimento con riciclo del 30% degli stessi così come determinati dal DPR 158/99 e dalla risoluzione n. 16/E del 9/2/99 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale fiscalità locale.

3) Copia del M.U.D. relativo all'anno in cui sono effettuati gli smaltimenti.

L'applicazione dell'agevolazione ottenuta avverrà d'ufficio entro l'anno successivo a quello di competenza tenendo conto che non si potrà procedere ad alcuna liquidazione se il contribuente non risulti iscritto a ruolo per l'anno di competenza.

I ruoli potranno altresì essere trasmessi alla Guardia di Finanza per gli eventuali controlli.

Art. 16 (Agevolazione T.A.R.S.U per alberghi, pensioni, residence e attività similari)

Ai sensi dell'articolo 67 D.Lgs n° 507/93, ai contribuenti appartenenti alla categoria alberghi, pensioni, residence e svolgenti attività similari verrà riconosciuta una riduzione della tassa iscritta a ruolo per l'anno di competenza nelle percentuali di seguito graduate e condizionate al raggiungimento da parte dell'intera categoria nel periodo estivo dell'anno corrispondente dei quantitativi complessivi di raccolta differenziata della frazione umido-organico di seguito riportati:

A)- agevolazione del 2% della tassa iscritta a ruolo per raggiungimento di un quantitativo complessivo di raccolta almeno pari a 140.000 kg e fino a 200.000 kg compresi;

B)- agevolazione del 3% della tassa iscritta a ruolo per raggiungimento di un quantitativo complessivo di raccolta superiore a 200.000 kg;

Il gestore del servizio invierà all'Ufficio comunale competente, a conclusione del servizio ed, in ogni caso, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza indicazione delle quantità di raccolta differenziata raggiunta dalla categoria al termine del servizio estivo, sulla cui scorta l'ufficio competente verificherà la sussistenza del requisito per l'applicazione dell'agevolazione ai singoli utenti considerati, indi, la percentuale di agevolazione.

L'agevolazione verrà concessa a tutti gli utenti appartenenti alla categoria considerata e verrà liquidata d'ufficio entro l'anno successivo a quello di competenza, fermo restando che non si potrà procedere alla liquidazione di alcuna agevolazione se il contribuente non risulti iscritto a ruolo per l'anno di competenza e che non si potrà procedere alla liquidazione di alcuna agevolazione nel caso in cui la raccolta non abbia raggiunto il quantitativo minimo di rifiuti di cui al punto A) del superiore comma 1, secondo le indicazioni del gestore del servizio.

Art. 17 (Soppresso con deliberazione di consiglio comunale n. 204 del 27.12.2007)

Art. 18 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2001.